

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 74/2021 - Cl. 1.28 del 6 maggio 2021.

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E L'AIEF APS (ASSOCIAZIONE INFANZIA E FAMIGLIA). (NP)

(omissis)

Vista la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 (di seguito "Convenzione di York"), ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la Dichiarazione Universale dei diritti umani che è un documento sui diritti della persona adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A;

Visto l'articolo 31, comma 2, della Costituzione, che stabilisce che "la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Piemonte", che prevede la tutela dell'infanzia e dei minori;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 "Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la D.G.R. n. 36-25918 del 03/12/2019 con la quale è stata nominata la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Rilevato che tra le funzioni della su indicata legge regionale vi è quella di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), in base alla quale la Garante assume iniziative volte alla promozione e all'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo ogni proposta utile alla loro concreta attuazione;

Rilevato, ulteriormente, che l'articolo 2, comma 1, lett. n) della l.r. 31/2009 prevede che la Garante, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, promuova iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze come soggetti titolari di diritti;

Viste le linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, approvate in conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2017;

Vista la presenza su tutto il territorio regionale piemontese dell'AIEF Aps (Associazione Infanzia e Famiglia, di seguito brevemente AIEF Aps), associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata a Torino nel 2018;

Considerato che l'AIEF Aps opera in tutto il Piemonte, avendo come principale missione, tra le altre, di vigilare affinché siano sempre attuati e tutelati tutti i diritti dei minori sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

Visto l'art. 2, comma 1, dello Statuto Sociale dell'Associazione AIEF Aps (acquisito agli atti), il quale stabilisce che l'associazione allo scopo di attuare le finalità preposte attraverso il proprio impegno sociale "opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le altre associazioni";

Considerato che la Garante regionale e l'AIEF Aps hanno constatato l'esistenza di interessi comuni, in particolare:

- a) monitorare e vigilare che sul territorio regionale siano sempre e ovunque rispettati, garantiti e attuati tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e in particolare quelli sanciti dalla Convenzione ONU;
- b) sviluppare proposte e realizzare iniziative, presso enti, istituzioni e organismi, volte ad assicurare la conoscenza, la promozione, la tutela e l'applicazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) raccogliere le segnalazioni del territorio sviluppando una stretta collaborazione al fine di creare una sinergia capace di dare un reale sostegno ai fanciulli, nonché alle famiglie, che debbono rivolgersi alla figura del Garante Regionale;
- d) intervenire concretamente affinché le autorità competenti intervengano in merito a situazioni di violazioni di diritti ed impegnarsi per evitare il ripetersi di tali violazioni;
- e) elaborare e sostenere proposte ad ogni livello, compreso quello legislativo, su tutti i temi inerenti alla famiglia e all'infanzia e all'adolescenza;
- f) programmare incontri informativi e formativi sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche rivolti agli operatori che a diverso titolo lavorano, in ambito regionale, per e con le persone di minore età;

Ritenuto, quindi, opportuno avviare una collaborazione tra la Garante e l'AIEF Aps, mediante la predisposizione di uno schema di Protocollo di intesa **allegato**, per lo svolgimento di azioni sinergiche finalizzate al perseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto che i contenuti del citato Protocollo sono in coerenza con le funzioni della Garante, previste dall'articolo 2, della l.r. 31/2009;

Considerato che lo schema di Protocollo **allegato**, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha durata biennale dalla data della sottoscrizione e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

1. di prendere atto, per le ragioni sopra illustrate, dello schema di Protocollo di intesa **allegato** tra la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e l'AIEF Aps (Associazione Infanzia e Famiglia), **allegato** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto Protocollo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione e non prevede oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;
3. di dare atto che la Garante regionale possa procedere a sottoscrivere il Protocollo di intesa.

PROTOCOLLO DI INTESA
tra
IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELLA REGIONE PIEMONTE
e
L'ASSOCIAZIONE INFANZIA E FAMIGLIA AIEF APS

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte (di seguito Garante Regionale), con sede presso il Consiglio regionale, in Torino, piazza Solferino n. 22, nella persona dell'Avv. Ylenia Serra

e

l'Associazione Infanzia e Famiglia AIEF Aps (di seguito Associazione AIEF), con sede in Torino, Via Arturo Farinelli 36/9 int. I, 10135, c.f. 97833700012, iscritta nel Registro della Regione Piemonte delle Associazioni di promozione sociale con n. 440/TO, nella persona del legale rappresentante Presidente Tommaso Varaldo.

Visti:

l'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che stabilisce "la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato";

l'art. 31, comma 2, della Costituzione Italiana, che stabilisce "la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989, con i suoi tre protocolli opzionali, ratificati dall'Italia rispettivamente con leggi nn. 176/1991, 46/2002 e 199/2015 e il vigente diritto dell'Unione Europea in materia di protezione e promozione delle persone di minore età, in particolare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge n. 77 del 20 marzo 2003;

tutta la normativa nazionale a promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché della famiglia intesa come istituto titolare di diritti propri e inalienabili che ogni Stato moralmente e materialmente sia tenuto a rispettare e a tutelare riconoscendone al contempo i valori.

Considerato che:

la legge n. 112 del 12 luglio 2011 ha istituito la figura dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e la legge della Regione Piemonte n. 31 del 9 dicembre 2009 ha istituito del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La figura del Garante regionale nasce al fine di assicurare sul territorio regionale la piena

attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze e per vigilare sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e per vigilare sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

Considerato inoltre che

l'Associazione AIEF è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro impegnata dal 2018 in tutto il territorio della Regione Piemonte, nella tutela e nella salvaguardia dei diritti delle famiglie, con particolare attenzione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 2, comma 2, dello Statuto Sociale dell'Associazione AIEF);

oltreché all'interno degli articoli 2 e 3 dello Statuto Sociale, l'Associazione AIEF stabilisce i principi e le modalità del proprio impegno all'interno del "MANIFESTO AIEF" in cui è espressamente riportato che "AIEF si propone di vigilare affinché siano sempre attuati e tutelati tutti i diritti dei minori sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza";

l'art. 2, comma 1, dello Statuto Sociale dell'Associazione AIEF stabilisce che l'associazione al fine di attuare le finalità preposte attraverso il proprio impegno sociale "opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le altre associazioni"

Tenuto conto che

la Garante Regionale e l'Associazione AIEF intendono istituire una proficua collaborazione per sviluppare azioni a favore delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che vivono in Piemonte;

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. La Garante Regionale e l'Associazione AIEF nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di tutte le leggi citate in premessa, nonché di tutte le normative nazionali e internazionali sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, collaborano nel perseguire le seguenti finalità:

- a) monitorare e vigilare che su tutto il territorio regionale siano rispettati ed attuati tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare attenzione ai diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza. Ogni bambina e ogni bambino, così come ogni adolescente, ha il diritto di vedere sempre riconosciuti, rispettati e tutelati i propri diritti civili, sociali, culturali ed economici;
- b) collaborare, coinvolgendo ove possibile direttamente le famiglie, per segnalare alle autorità competenti situazioni di difficoltà e di criticità, al fine di difendere i bambini, le bambine, le adolescenti e gli adolescenti da ogni forma di sottrazione di loro diritti, violenza o sfruttamento;

- c) promuovere e realizzare sul territorio regionale attività di informazione, diffusione e studio della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, E' importante che tutti i fanciulli abbiano la possibilità di conoscere quali sono i propri diritti, come stabilito dall'art. 42 della Convenzione;
- d) coinvolgere i fanciulli del territorio nelle tematiche che li riguardano, con informazioni preventive che stimolino l'elaborazione di posizioni personali e collettive, con particolare riguardo all'educazione civica e ambientale;
- e) favorire la partecipazione autentica e strutturata delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle famiglie alle attività che saranno promosse dalla Garante regionale e dall'Associazione AIEF;
- f) promuovere il coinvolgimento degli operatori che, a diverso titolo, lavorano sul territorio regionale per e con i bambini e gli adolescenti, in particolare le scuole di ogni ordine e grado;
- g) vigilare e impegnarsi con azioni concrete affinché: sia garantito il diritto all'istruzione per tutti e in particolare, tra gli altri, sia sempre attuato il principio di non discriminazione nell'accesso ai servizi scolastici e all'assistenza specializzata per gli alunni con disabilità; sia tutelato il diritto di libertà di scelta educativa e il principio di parità scolastica tra le scuole pubbliche statali e paritarie introdotto dalla Legge 62/2000; sia garantita la tutela del comparto del sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni, con particolare attenzione alla fascia 0-3 anni;
- h) assicurare il pieno rispetto dei diritti di tutti i fanciulli con disabilità, a cominciare dal diritto di non essere discriminati e dall'impegno comune ad abbattere il muro dell'indifferenza e della paura del diverso;
- i) promuovere iniziative per il benessere dei fanciulli, con particolare attenzione ai diritti di coloro che sono a rischio di essere maggiormente marginalizzati, come i minori fuori famiglia, quali quelli in affidamento o accolti nei servizi residenziali e nelle comunità;
- l) promuovere e sostenere la partecipazione a bandi relativi a risorse - europee, nazionali e regionali e locali - complessivamente destinate all'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
- m) favorire lo sviluppo di una seria politica per la famiglia, sensibilizzando ed informando in merito alla legislazione esistente a tutela della genitorialità, dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo politiche volte a sostenere il nucleo familiare;
- n) stimolare l'istituzione e l'incremento di una rete di diverse tipologie di servizi socio educativi per l'infanzia e per l'adolescenza allo scopo di assicurare un reale sostegno alle famiglie.

Art. 2

(coordinamento e modalità operative)

1. Le Parti annualmente individuano, sui temi d'interesse comune, una priorità di azioni condivise sulla quale dare attuazione al protocollo d'intesa, come, ad esempio, l'organizzazione di eventi ed iniziative condivise.
2. Le iniziative realizzate, senza oneri a carico dell'Ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Consiglio regionale, ne dell'Associazione AIEF, portano in intestazione - previo esplicito accordo scritto tra le parti - i loghi e le denominazioni di entrambe le parti.
3. Le attività definite nella programmazione possono coinvolgere altri soggetti istituzionali, regionali e locali, pubblici e privati, scolastici, che condividono le finalità del presente protocollo. In particolare, si ritiene prioritario il coinvolgimento dei soggetti cui afferiscono ambiti di socializzazione, difesa, garanzia, cura e tutela delle persone di minore età.

Art. 3

(impegno delle parti)

1. La Garante regionale e l'Associazione AIEF si impegnano a:

- a) monitorare e vigilare che sul territorio regionale siano sempre e ovunque rispettati, garantiti e attuati tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e in particolare quelli sanciti dalla Convenzione ONU;
- b) sviluppare proposte e realizzare iniziative, presso enti, istituzioni e organismi, volte ad assicurare la conoscenza, la promozione, la tutela e l'applicazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) raccogliere le segnalazioni del territorio sviluppando una stretta collaborazione al fine di creare una sinergia capace di dare un reale sostegno ai fanciulli, nonché alle famiglie, che debbono rivolgersi alla figura del Garante Regionale;
- d) intervenire concretamente affinché le autorità competenti intervengano in merito a situazioni di violazioni di diritti ed impegnarsi per evitare il ripetersi di tali violazioni;
- e) elaborare e sostenere proposte ad ogni livello, compreso quello legislativo, su tutti i temi inerenti alla famiglia e all'infanzia e all'adolescenza;
- f) programmare incontri informativi e formativi sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche rivolti agli operatori che a diverso titolo lavorano, in ambito regionale, per e con le persone di minore.

Art. 4

(attuazione del protocollo)

1. Per l'attuazione del Protocollo ciascuna Parte designa un proprio rappresentante per l'individuazione delle iniziative da realizzare e per il monitoraggio delle attività intraprese.

Art. 5

(validità)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di anni due, che decorrono dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato alla scadenza, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 6

(riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.

2. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle norme emanate dal D.lgs. 101/2018, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto

Torino,

Ylenia Serra
Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte

Tommaso Varaldo
Presidente dell'Associazione Infanzia e Famiglia AIEF Aps